



STATUTO

6 maggio 2014

Sommario

ART. 1	COSTITUZIONE.....	3
ART. 2	SCOPI E FINALITÀ	3
ART. 3	SOCI.....	4
ART. 4	AMMISSIONE SOCI.....	5
ART. 5	CATEGORIE DEI SOCI.....	5
ART. 6	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	6
ART. 7	PATRIMONIO E FINANZE	6
ART. 8	QUOTE ASSOCIATIVE	7
ART. 9	CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO	7
ART. 10	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	8
ART. 11	COMPENSI	8
ART. 12	ASSEMBLEA DEI SOCI	8
ART. 13	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	8
ART. 14	COMPITI DELL'ASSEMBLEA	9
ART. 15	SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA.....	9
ART. 16	CONSIGLIO DIRETTIVO.....	10
ART. 17	COMITATO ESECUTIVO	13
ART. 18	PRESIDENTE.....	15
ART. 19	PRESIDENTE ONORARIO	15
ART. 20	REVISORE DEI CONTI.....	15
ART. 21	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	16
ART. 22	COMITATO SOCI.....	16
ART. 23	COMITATO STRATEGICO E DI INDIRIZZO.....	17
ART. 24	COMITATO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17
ART. 25	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI	18
ART. 26	SCIoglimento	18
ART. 27	CLAUSOLA DI MEDIAZIONE.....	18
ART. 28	SPORTEllo Informativo	18
ART. 29	NORME SUPPLEMENTARI	18

ART. 1 COSTITUZIONE

È costituita un'associazione professionale denominata "ATEMA, Associazione per il Temporary Management".

L'Associazione è formata da soggetti esercenti, in forma individuale, associata o societaria, attività professionale di Temporary Management in qualsiasi settore, nel rispetto della Legge n. 4 del 14/01/2013 ed altre disposizioni in materia, destinata ad imprese, organizzazioni, enti per un determinato periodo di tempo e per specifiche esigenze operative del soggetto committente.

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata; potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all'ART. 15 del presente Statuto.

L'Associazione è rappresentativa, in via non esclusiva, della professione a livello nazionale e diffusa sul territorio nazionale, secondo quanto previsto nel Regolamento Referenti Locali; potranno comunque essere ammessi all'Associazione soggetti esercenti anche all'estero, secondo quanto previsto all'ART. 3 che segue, l'attività di cui al presente articolo, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

L'Associazione ha sede in Milano e potrà istituire anche sedi secondarie, sia sul territorio nazionale sia all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo. Con delibera del medesimo organo potrà trasferire l'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso comune; mentre con delibera assembleare la sede potrà essere trasferita in altra città o all'estero, nell'ambito dell'Unione Europea.

ART. 2 SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione ha la finalità generale di valorizzare il servizio di Temporary Management e diffonderne la cultura.

In particolare si propone di:

- a) sviluppare la cultura manageriale ed imprenditoriale sui temi dell'innovazione (metodologie, tecnologie a supporto, formazione, ecc.) e della flessibilità;
- b) valorizzare le competenze dei Soci e garantire l'osservanza delle regole deontologiche, per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel delle rispetto delle regole sulla concorrenza;
- c) favorire e supportare la formazione e l'aggiornamento professionale costante dei soci, secondo standard professionali di qualità adeguati, attraverso specifiche iniziative, sia in modo diretto che tramite organismi terzi individuati dall'Associazione.
- d) organizzare incontri, convegni e corsi di formazione in via diretta ed indiretta, la realizzazione di iniziative a carattere editoriale e di strumenti software, la realizzazione e la pubblicazione di atti, studi, ricerche ed opere monografiche;
- e) promuovere l'immagine pubblica dell'Associazione e del Temporary Management.

- f) definire i principi di comportamento dei soci secondo i più alti standard etici e stabilire adeguati standard qualitativi e di qualificazione professionale che i soci sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) intrattenere rapporti e collaborazioni con Autorità, Enti ed associazioni in Italia ed all'estero, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- h) verificare il mantenimento dei requisiti anche professionali dei soci e l'osservanza dei principi deontologici adottati;
- i) assicurare la trasparenza e correttezza delle informazioni fornite sul sito web dell'Associazione circa i requisiti professionali e deontologici e gli standard qualitativi richiesti ai propri soci, nonché sui servizi prestati, agevolando così gli utenti nella scelta e tutelandoli, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle regole sulla concorrenza;
- j) assicurare il rilascio di attestati di iscrizione e degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che i soci sono tenuti a rispettare nell'esercizio della professione, ai fini del mantenimento dell'iscrizione.
- k) L'Associazione potrà svolgere ogni attività direttamente connessa al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché le attività ad esse accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse, comprese attività commerciali e produttive marginali, nel rispetto delle normative vigenti.

L'Associazione, per la realizzazione dei suoi fini, potrà partecipare a società o ad altre associazioni od enti che svolgano attività inerenti e/o strumentali alle attività di cui al presente articolo.

ART. 3 SOCI

Possono partecipare all'Associazione tutti i soggetti, italiani o stranieri, i cui corsi di studio o i cui diplomi siano riconosciuti equipollenti in forza delle direttive CEE o delle disposizioni vigenti in materia. I Soci Ordinari di età inferiore ai 35 anni sono ammessi come Junior con i requisiti definiti nel Regolamento di Ammissione soci.

Pertanto, possono essere ammessi come Soci:

- a) i professionisti e manager esercenti l'attività di Temporary Management in qualsiasi settore, sia in forma individuale che in forma associata o societaria, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, aventi i requisiti definiti nel Regolamento di Ammissione soci;
- b) soggetti che hanno fornito e forniscono contributi particolarmente significativi per l'affermazione e lo sviluppo dell'Associazione;
- c) coloro che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono a valorizzarne i principi etici e professionali, sostenendone economicamente l'attività.

Ogni Socio in regola con le disposizioni previste dal presente Statuto ha diritto a partecipare a tutte le iniziative e alla vita stessa dell'Associazione senza limiti temporali.

ART. 4 AMMISSIONE SOCI

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati, propriamente documentata, dopo esame dei requisiti posseduti ed approvazione dell'apposito Comitato Soci, secondo la procedura prevista nel Regolamento di Ammissione Soci, senza obbligo di motivazione per eventuali rifiuti.

Per iscriversi all'Associazione occorre essere in possesso dei titoli di studio e requisiti professionali specificati nel Regolamento di Ammissione soci.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'accettazione dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento Elettorale e di eventuali altri Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, nonché al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Inoltre, l'appartenenza all'Associazione comporta l'accettazione di quanto stabilito ai successivi ART. 21 e ART. 27.

L'iscrizione a Libro Soci dei candidati accettati avverrà dopo il versamento della quota stabilita dall'Associazione. I dati personali dei Soci, elencati nell'annuario distribuito ai Soci o nella sezione del sito web protetto con password, sono strettamente riservati e non possono essere trasmessi a terzi senza l'approvazione del Consiglio Direttivo, sentiti i diretti interessati.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello che risulta dal libro dei soci, costantemente aggiornato a cura del Consiglio Direttivo. È obbligo dei soci comunicare tempestivamente per iscritto all'Associazione ogni variazione in proposito, anche mediante il sito web dell'Associazione.

ART. 5 CATEGORIE DEI SOCI

I soci sono classificati nelle seguenti categorie:

- 1) Soci Ordinari: i professionisti e manager esercenti l'attività di Temporary Management in qualunque settore, sia in forma individuale che in forma associata o societaria, secondo quanto previsto dalla Legge n.4 del 14/01/2013 ed eventuali successive modifiche. Devono possedere i requisiti fissati nel Regolamento di Ammissione Soci.
- 2) Soci Onorari: coloro che, con il loro operato, contribuiscono alla promozione, allo sviluppo, all'applicazione ed alla diffusione dell'attività professionale tutelata dall'Associazione.
- 3) Soci Sostenitori: soggetti che contribuiscono a valorizzarne i principi etici e professionali sostenuti dall'Associazione, sostenendone economicamente l'attività.

I Soci appartenenti a tutte le categorie possono partecipare alle Assemblee sociali con diritto di voto. Possono essere, altresì, eletti quali componenti il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, nonché i Comitati costituiti, purché ne abbiano i requisiti richiesti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla legge

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Diritti dei soci

- a) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- b) i soci possono essere nominati componenti degli organi sociali secondo le previsioni del presente Statuto e dei Regolamenti concernenti i singoli organi, con particolare riferimento ai requisiti richiesti ed all'assenza di incompatibilità, anche per il cumulo degli incarichi ricoperti nell'Associazione;
- c) tutti i soci hanno diritto a conoscere i programmi dell'Associazione, ad avere informativa sulla stessa ed a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) tutti i soci hanno diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, nell'osservanza del disposto dell'Art. 9.

Doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a:

- e) accettare ed applicare le disposizioni contenute nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio Direttivo, uniformandosi ad esse nell'esercizio della propria attività;
- f) osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti adottati, nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- g) sottoporsi alla procedura disciplinare prevista all'art. 21 dello Statuto e regolata dal Codice Deontologico per la definizione di vertenze sorte a seguito di comportamenti contrari alle disposizioni statutarie o alla normativa regolante l'attività professionale, fatto salvo quanto previsto allo stesso Art. 21 che segue;
- h) versare la quota associativa annuale oppure il contributo annuo (anno solare) di competenza dei soci sostenitori, fissato dal Consiglio Direttivo; sono esentati da ogni versamento i soci onorari;
- i) curare il proprio aggiornamento professionale secondo quanto disposto dal Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale, di cui al seguente Art. 24;
- j) comunicare tempestivamente al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo, secondo la rispettiva competenza, l'eventuale perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione o quale componente degli organi sociali.

ART. 7 PATRIMONIO E FINANZE

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione derivano da:

- quote associative annuali;
- contributi suppletivi dei Soci secondo il Regolamento interno;
- eventuali contributi erogati da persone fisiche o persone giuridiche che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- donazioni e lasciti, in quanto accettati;

- eventuali proventi da corsi di formazione, indagini di mercato e convegni rivolti anche al pubblico, oltre che da altre iniziative compatibili con gli scopi associativi;
- eventuali eccedenze delle entrate sulle uscite.

Tali risorse verranno utilizzate per la vita associativa: sede, segreteria, manifestazioni, corsi interni di formazione, convegni e quant'altro potrà contribuire al buon funzionamento dell'Associazione, alla sua immagine e allo sviluppo professionale dei suoi Soci.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative e le modalità di pagamento vengono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota può essere differenziata in funzione della categoria di Socio e delle specificità della stessa, con particolare riferimento ai Soci ordinari esercenti l'attività in forma associata o societaria ed ai Soci Junior.

I soci Junior pagano una quota pari alla metà di quella dei Soci Ordinari.

I Soci Sostenitori pagano una quota di importo superiore a quella dei Soci Ordinari.

I Soci Onorari non pagano alcuna quota.

Le quote devono essere pagate entro la fine (31 dicembre) dell'anno sociale precedente a quello cui si riferiscono.

Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione è comunque tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso. La quota o il contributo associativo è intrasferibile, non è rivalutabile e non è restituibile in caso di cessazione del rapporto.

ART. 9 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto al Presidente almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno sociale in corso (31 dicembre);
- b) per perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione, previa delibera di decadenza/esclusione da parte del Consiglio Direttivo;
- c) per delibera di esclusione/espulsione del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, per accertati motivi di incompatibilità per aver contravvenuto a norme od obblighi dello Statuto, del Codice Deontologico o dei Regolamenti, nonché per motivi che comportino indegnità;

- d) per ritardato pagamento dei contributi oltre il termine previsto, previa delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

Avverso la decisione di decadenza/esclusione è ammesso ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri, di cui all' ART. 21 che segue.

La decadenza/esclusione sarà comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato a mezzo lettera raccomandata con prova del ricevimento.

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo (CD)
- il Comitato Esecutivo (CE)
- il Presidente
- il Revisore dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

ART. 11 COMPENSI

Le cariche sociali (Presidente, Consiglieri, altre cariche nominate dal Consiglio Direttivo), fatto salvo quanto disposto all' ART. 20 che segue, non sono retribuite, ma danno solamente diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, in casi in cui sia richiesto ad un Socio un particolare e gravoso impegno nell'esecuzione di un incarico, deliberare in suo favore un compenso, valutato tenendo conto della natura volontaristica dell'Associazione e della sua qualità di Socio.

ART. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati. Essa è l'organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all'esistenza ed all'attività dell'Associazione, nonché la normativa che regola la vita sociale. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci iscritti a Libro Soci alla data di convocazione.

L'associato che non partecipi personalmente può rilasciare delega scritta esclusivamente ad altro associato. Ogni associato può essere portatore di massimo 5 deleghe.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

ART. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni mediante invio di lettera raccomandata, fax o via e-mail indirizzata ai soci ed al Revisore a cura della Presidenza, in cui deve essere indicato luogo, ora, sede e ordine del giorno dell'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione

del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei soci aventi diritto alla partecipazione, che dovranno, a pena di inammissibilità della richiesta, indicare le materie da trattare, purché attinenti alla vita associativa.

ART. 14 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

- c) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo, sul bilancio preventivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- d) eleggere:
 - i. il Presidente dell'Associazione, salvo demandarne la nomina al Consiglio Direttivo;
 - ii. i membri del Consiglio Direttivo,
 - iii. il Revisore dei Conti,
 - iv. i membri del Collegio dei Probiviri;
- e) approvare le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo e ogni altro contributo suppletivo ed eventualmente una penale per i ritardati versamenti;
- f) deliberare su proposta del Consiglio Direttivo l'apertura di sedi locali;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da un decimo dei Soci;

in sede straordinaria:

- h) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei Soci.

E' vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a cinque.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea a maggioranza semplice.

L'Assemblea potrà tenersi anche in teleconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione a tutti gli aventi diritto, ed il verbale della riunione venga firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

I verbali dell'Assemblea, quando non è richiesto l'intervento del notaio, sono redatti dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea fanno fede verso tutti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza della metà più uno dei presenti; in caso di parità si procede ad una ulteriore votazione immediata.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

L'Assemblea vota, a scelta del Presidente, per alzata di mano o a scrutinio palese.

Il Presidente può proporre all'Assemblea di nominare due scrutatori fra i presenti, per verificare il corretto svolgimento delle votazioni e per effettuare lo scrutinio.

I consiglieri partecipano all'Assemblea in qualità di soci, ma non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardino la loro responsabilità ed il bilancio. I soci possono sempre partecipare all'Assemblea, ma non possono votare nelle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto e verranno affisse presso la sede sociale, o pubblicate nell'area riservata ai Soci nel sito web dell'Associazione, per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Per tutte le deliberazioni prese in violazione del presente Statuto o della legge e per le relative controversie si applicano le disposizioni dell'ART. 21e dell'ART. 27del presente Statuto.

ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni o di almeno un giorno in caso di urgenza.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso. In questo senso Il Consiglio Direttivo traccia le linee strategiche, la tipologia degli eventi compatibili con la missione

dell'Associazione, favorisce i contatti di ATEMA con organismi od Enti che possano aumentare la visibilità dell'Associazione e dei Suoi Associati, discute e delibera su temi di particolare rilevanza per l'Associazione. Si interessa di raccogliere fondi e individuare patrocinatori per sostenere gli eventi organizzati dall'Associazione. Verifica l'attuazione dei programmi.

- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'Assemblea;
- c) procedere al continuo aggiornamento del Libro dei Soci;
- d) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione, direttamente o tramite propri rappresentanti scelti tra i Soci, a società, associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private di interesse dell'Associazione, che svolgano attività inerenti e/o strumentali a quelle dell'Associazione;
- e) nominare al proprio interno il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nonché uno o due Vice Presidenti, ed il Tesoriere, definendone compiti e poteri. In caso di nomina di due Vice Presidenti, il Consiglio determina chi fra i due assume le funzioni di Vice Presidente Vicario. Il Consiglio può, altresì, nominare un Segretario, definendone i compiti;
- f) nominare al suo interno i componenti del CE;
- g) proporre la costituzione e lo scioglimento delle sedi secondarie, nominare il responsabile che rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo o sino alla chiusura della sede in funzione di quale dei due eventi avvenga prima.
- h) definire e approvare le linee strategiche, la tipologia ed il calendario degli eventi da organizzare nell'anno entrante e la loro compatibilità con gli obiettivi dell'Associazione;
- i) definire gli argomenti di discussione dell'Assemblea e convocarla, anche nel caso di richiesta di almeno 1/10 dei soci, ai sensi dell'Art. 13, lettera b), in tal caso inserendo nell'ordine del giorno le materie indicate dai soci nella richiesta.
- j) verificare le attività in essere e la situazione finanziaria;
- k) definire progetti di raccolta fondi ed individuare sostenitori non associati;
- l) valutare e approvare progetti specifici e di particolare rilevanza proposti dal CE;
- m) nominare e revocare i componenti dei vari Comitati e determinarne compiti e durata;
- n) approvare tutti i Regolamenti che si ritenga opportuno e utile adottare;
- o) deliberare in ordine alle sanzioni da comminare ai soci, in caso di inadempimenti o atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione ed al Codice Deontologico, su richiesta motivata di altro socio o di terzi, secondo quanto disposto dal Codice Deontologico; nei casi più gravi, il Consiglio demanderà la decisione all'Assemblea. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea è sempre ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, variabile da un minimo di 5 ed un massimo di 15 componenti, fissato dall'Assemblea, con le modalità di votazione stabilite dal Consiglio Direttivo, nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento

Elettorale. Le modalità prescelte per la nomina del Consiglio Direttivo saranno rese pubbliche dal Presidente a tutti i soci, tramite sito web, posta elettronica, telefax o lettera, entro tre giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature di cui al Regolamento Elettorale.

Compongono il Consiglio Direttivo: il Presidente ed un numero minimo di 4 e massimo di 14 componenti, scelti fra i Soci, ivi compresi un massimo di 2 Soci Ordinari Junior, ove presenti.

Tutti i Consiglieri devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'ART. 3 dello Statuto e del Regolamento di Ammissione ed Elettorale, inoltre non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'ente.

Essi sono altresì assoggettati alle seguenti cause di ineleggibilità e decadenza.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, nonché di componente del Comitato Esecutivo e di componente dei Comitati di cui all'ART. 22, all'ART. 23 e all'ART. 24 dello Statuto, sono incompatibili con quella di Revisore e di Proboviro dell'Associazione.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono, inoltre, incompatibili con quella di Tesoriere.

La perdita dei requisiti richiesti, nonché della qualifica di Socio oppure il verificarsi di cause di incompatibilità comportano l'immediata decadenza dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti. In caso di dimissioni, decadenza od altro impedimento dei suoi membri, purché resti in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, il CD ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio, con libertà di scegliere la o le persone da cooptare fra tutti i soci, da confermarsi o meno in occasione della prima assemblea successiva. Qualora non vi abbia provveduto il Consiglio, l'Assemblea procede all'integrazione dell'organo nella prima riunione.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio convoca con urgenza l'Assemblea per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo e resta in carica per gli atti di gestione ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione per lettera, fax o posta elettronica, con avviso di ricevimento, inviata, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i Consiglieri ed al Revisore, dal Presidente o, in caso di impedimento di questo, dal Vice Presidente Vicario, oppure con convocazione firmata da un terzo dei Consiglieri. La convocazione deve indicare luogo, ora, sede e ordine del giorno della riunione. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere designato tra i presenti. Il Segretario, o altro Consigliere designato dai presenti in caso di sua assenza, redige il verbale della riunione che, firmato dal Presidente, fa fede nei confronti di chiunque. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di urgenza, con il preavviso di un giorno, il Presidente può procedere alla convocazione del Consiglio Direttivo con richiesta via telefono, posta elettronica, fax o telegramma, con prova di ricevimento.

E' valido il Consiglio Direttivo tenuto per teleconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione a tutti gli aventi diritto, ed il verbale della riunione venga firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

In mancanza di convocazione, il Consiglio Direttivo è comunque valido, qualora sia presente, anche per tele conferenza, la maggioranza dei suoi membri, nonché il Revisore, e tutti gli assenti siano informati delle deliberazioni assunte.

I consiglieri devono dare notizia al Consiglio Direttivo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'Associazione; il Consiglio che deliberi di approvare l'operazione deve adeguatamente motivarne la convenienza. Nei casi di inosservanza di tali disposizioni o nel caso di deliberazioni assunte con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni che possano arrecare danno all'Associazione possono essere demandate alla competenza del Servizio di Conciliazione di cui al successivo ART. 27, ove inutilmente esperito il tentativo di conciliazione di cui all'ART. 21 di questo statuto, entro 90 giorni dalla loro data. Sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi. I consiglieri rispondono degli eventuali danni derivanti all'Associazione dalla loro azione od omissione.

I contratti conclusi dai Consiglieri che hanno la rappresentanza dell'Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda del CD, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal CD con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dai Consiglieri e dal Revisore con le modalità di cui sopra. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

ART. 17 COMITATO ESECUTIVO

Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da almeno 7 membri, il Consiglio può nominare il Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo (CE) è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è formato da 3 a 6 membri, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente Vicario, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo (CD). Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, nomina il CE determinandone il numero, la composizione e la durata in carica, coerente con la propria, per tre esercizi, rinnovabili.

Il CE ha competenza e responsabilità per:

- la gestione delle finanze;
- la gestione dei rapporti con i soci;
- la gestione con l'esterno dell'Associazione inclusi i Media;
- la gestione dell'automazione interna;

- la gestione della formazione;
- altre incombenze attribuite dal C.D.

I Consiglieri chiamati a far parte del CE possono ricoprire più di una delle suddette funzioni.

I componenti il CE, nel caso di assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive del CE, decadono dalla carica e possono essere sostituiti da altro Consigliere, su indicazione del Presidente e approvazione del CD.

Al CE sono riservati i poteri operativi delegati dal CD, ad eccezione di quelli non delegabili per legge o riservati al CD dall'Art. 16 del presente Statuto. Valgono le stesse disposizioni relative al conflitto di interesse previste per i componenti il Consiglio Direttivo.

Il CE può avvalersi, nell'esercizio delle sue funzioni, della collaborazione dei Comitati previsti nello Statuto, nonché di ulteriori Comitati e Project Leader per il coordinamento e/o sviluppo di singoli progetti. Tali ulteriori Comitati e Project Leader, rimangono attivi, salvo revoca anticipata, sino a completamento del progetto loro assegnato. Il CE può, altresì, avvalersi dei responsabili locali delle sedi secondarie o di altri referenti locali.

Il CE si riunisce con convocazione per lettera, fax o posta elettronica, con avviso di ricevimento, inviata almeno tre giorni prima della riunione dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

In caso di urgenza, con il preavviso di un giorno, il Presidente può procedere alla convocazione del Comitato Esecutivo con richiesta via telefono, posta elettronica, fax o telegramma, con prova di ricevimento.

La convocazione deve indicare luogo, ora, sede e ordine del giorno della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, o da un consigliere designato tra i presenti.

Il Segretario del CD o il componente del Comitato di volta in volta designato dai presenti, redige il verbale della riunione che, firmato dal Presidente della riunione, fa fede nei confronti di chiunque.

Il CE delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' valida la riunione del CE tenuta per teleconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione a tutti gli aventi diritto, ed il verbale della riunione venga firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il CE è comunque valido, anche in assenza di convocazione, se è presente, anche teleconferenza, la totalità dei suoi membri.

Il CE è composto da membri del CD e quindi i suoi componenti sono vincolati dagli obblighi e dalle regole di comportamento dello stesso.

ART. 18 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, salvo che la stessa ne dimanda l'incombenza al Consiglio Direttivo. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e cura l'esecuzione delle relative delibere. Qualora non determinati dallo Statuto, i suoi poteri ed attribuzioni sono determinati dal Consiglio Direttivo. Può, inoltre, assumere provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli al più presto a ratifica del Consiglio Direttivo. Provvede inoltre alla raccolta delle eventuali candidature alle cariche sociali, da sottoporre all'Assemblea per l'elezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce con identici poteri. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente Vicario attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

Il Presidente dura in carica per la durata del mandato di Consigliere e può essere rieletto.

Il Presidente può essere rimosso per sfiducia dalla carica dall'Assemblea Straordinaria convocata su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

ART. 19 PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea dei Soci può deliberare, a maggioranza semplice, la nomina di uno o più Presidenti Onorari tra i Soci che abbiano contribuito in modo decisivo alla ideazione e costituzione dell'Associazione, nonché a preservarne l'identità, la continuità ed i valori etici fondanti, oppure che si siano particolarmente distinte per il loro apporto all'attività sociale.

L'Assemblea può, con la medesima maggioranza, revocare i Presidenti Onorari.

I Presidenti Onorari non sono membri del Consiglio Direttivo, ma hanno diritto di partecipare ad ogni riunione dello stesso, esercitando in seno a quest'organo una funzione consultiva.

Allo scopo di permettere l'esercizio di partecipazione in parola, il Presidente del Consiglio Direttivo sarà tenuto ad inviare ai Presidenti Onorari apposita comunicazione in ordine alla convocazione dell'organo, con le medesime modalità e tempistica previste per i componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 20 REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea per tre esercizi, rinnovabili.

L'incarico deve essere affidato a persona fisica estranea ai Soci ed iscritta nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore dei Conti ha accesso e poteri di controllo su tutta la documentazione contabile e deve presentare all'Assemblea una propria relazione sui bilanci consuntivi. Esso inoltre assolve tutti i compiti previsti dal Codice Civile.

Valgono le disposizioni relative alle cause di incompatibilità ed ai requisiti di onorabilità di cui all'art.15 dello Statuto.

L'Assemblea ha facoltà di stabilire una remunerazione per l'incarico; il revisore ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in dell'incarico.

ART. 21 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea ordinaria nomina per tre esercizi, rinnovabili, almeno tre Probiviri, scelti, in numero dispari, fra soggetti esterni all'Associazione di elevata esperienza, prestigio ed autorevolezza, con i seguenti compiti:

- a) verificare l'osservanza delle disposizioni del Codice Deontologico da parte dei Soci e dei componenti gli Organi sociali;
- b) giudicare, su richiesta del Consiglio Direttivo o del socio passibile di provvedimento disciplinare, sul comportamento morale e professionale dei Soci ritenuto lesivo degli interessi dell'Associazione o dell'immagine della professione;
- c) comporre, quali amichevoli compositori, sentite le parti, le controversie attinenti la vita associativa, sorte tra i Soci, fra gli altri organi dell'Associazione e fra questi e i Soci;
- d) tentare di comporre, quali amichevoli compositori, sentite le parti, le controversie sorte fra un utente ed un associato, prima che queste siano demandate al Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale presso la CCIAA competente per territorio, di cui al successivo ART. 27.

Il giudizio dei Probiviri per i Soci e per gli Organi sociali è inappellabile.

Valgono le disposizioni di cui all' ART. 16 dello Statuto relative alle cause di incompatibilità ed ai requisiti di onorabilità, nonché le disposizioni, per quanto compatibili, concernenti la convocazione e le modalità di delibera.

ART. 22 COMITATO SOCI

Il Comitato Soci è composto di 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo fra i soci particolarmente esperti nei settori di interesse dell'Associazione. Il Comitato Soci dura in carica per un massimo di tre esercizi, rinnovabili. L'incarico di componente il Comitato è incompatibile con quello di Revisore e di Proboviro dell'Associazione.

E' compito del Comitato soci deliberare in ordine all'ammissione dei Soci secondo le disposizioni dell'ART. 4 dello Statuto, e nell'osservanza del Regolamento di Ammissione, dallo stesso emesso e periodicamente aggiornato previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Soci nomina il proprio Presidente, se non vi ha provveduto il Consiglio Direttivo e, se del caso, un Segretario.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza, anche per teleconferenza, di tutti i suoi componenti, e delibera a maggioranza.

Il Presidente comunica al candidato Socio l'esito della delibera del Comitato.

ART. 23 COMITATO STRATEGICO E DI INDIRIZZO

Il Comitato Strategico e di Indirizzo assolve funzioni consultive di indirizzo e proposte al Consiglio Direttivo, in relazione a progetti o attività per il raggiungimento degli scopi sociali ed è, inoltre, organo di riferimento per relazioni verso enti, istituzionali e non, anche per la raccolta fondi e sponsorizzazioni, in coordinamento con la Presidenza ed il Consiglio Direttivo.

Il Comitato è composto da un numero dispari di membri, al massimo 9, con durata in carica per tre esercizi rinnovabili e comunque fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di funzionamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia per il Consiglio Direttivo.

ART. 24 COMITATO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il Comitato è composto di 3 o 5 membri, è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina il numero, la composizione e la durata in carica, coerente con la propria, per un massimo di tre esercizi, rinnovabili. I componenti sono scelti anche fra persone fisiche non socie, autorevoli professionisti o esperti in settori di interesse dell'Associazione, aventi le adeguate qualifiche professionali e requisiti richiesti.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato, salvo demandare tale elezione al Comitato stesso.

La funzione del Comitato consiste nelle seguenti attività:

- a) sostenere la formazione permanente e l'aggiornamento professionale dei soci, con iniziative ed eventi realizzati in forma diretta o indiretta;
- b) presidiare e valutare periodicamente l'aggiornamento professionale dei soci secondo quanto definito nel Regolamento per la Formazione e l'aggiornamento professionale.

I docenti e/o relatori potranno essere sia Soci ATEMA che professionisti esterni qualificati.

Il Comitato si riunisce, anche per teleconferenza, su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Viene redatto il verbale della riunione a cura del Presidente e conservato agli atti sociali.

L'incarico di componente del Comitato è incompatibile con quello di Revisore, di Proboviro, di componente del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni sono invitati il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente Vicario.

Il Comitato ha facoltà di consentire la partecipazione alle attività organizzate anche a soggetti terzi.

Il CD delibererà l'eventuale contributo ai costi richiesto ai Soci ed al pubblico per la partecipazione.

ART. 25 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivi e consuntivi, unitamente alle previste relazioni, devono essere inviati a tutti i Soci in occasione della spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e devono essere a disposizione di tutti i Soci presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Detti documenti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'ART. 12e dell'ART. 13dello Statuto.

ART. 26 SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo per delibera assembleare con le modalità previste dall'ART. 12. A seguito di tale delibera l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Essi provvederanno all'operazione di liquidazione con l'assistenza del Revisore dei Conti.

L'attivo netto residuo dovrà essere interamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Qualora non sia riuscito il tentativo di composizione avanti il Collegio dei Probiviri delle controversie attinenti la vita associativa, sorte tra associati professionisti e gli utenti, dette controversie sono demandate alla competenza del Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale presso la CCIAA competente per territorio.

ART. 28 SPORTElLO INFORMATIVO

L'Associazione promuove, quale forma di garanzia a tutela dell'utente, l'attivazione di uno sportello di riferimento presso il quale sia i Soci che i committenti delle loro prestazioni professionali possono rivolgersi per avere informazioni circa:

- a) l'attività professionale e gli standard qualitativi richiesti dall'Associazione ai propri Soci;
- b) la promozione dell'attività e dei servizi forniti dall'Associazione presso associazioni di categoria, associazioni, enti e terzi in genere;
- c) il supporto e la prestazione di servizi ai Professionisti TM;
- d) le modalità di segnalazione e gestione dei reclami riguardanti casi di contenzioso con i Soci professionisti;
- e) il sistema alternativo di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere fra il professionista iscritto all'Associazione e l'utente stesso, di cui ai precedenti ART. 21 e ART. 27, definendone le modalità di accesso e di funzionamento.

ART. 29 NORME SUPPLEMENTARI

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.